

Spettabile

**Camera dei Deputati**

II Commissione (Giustizia)

Piazza di Monte Citorio, 1

00186, Roma (RM)

*Alla c.a. del Presidente della II Commissione (Giustizia), On.le Mario Perantoni*

*Alla c.a. degli On.li membri della II Commissione (Giustizia)*

Milano (MI), 19 gennaio 2021

**OGGETTO: NOTE SCRITTE DEL COMITATO PER L'ESAME D'AVVOCATO, A SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DEL 12 GENNAIO 2021, IN MERITO A "ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE" (PROPOSTE DI LEGGE C. 2334 E C. 2687)**

\* \* \*

On.le Presidente,

facciamo seguito all'audizione informale del Comitato per l'Esame d'Avvocato tenutasi il 12 gennaio scorso, nell'ambito dei lavori preparatori per una riforma dell'accesso alla professione forense, per trasmettere alla II Commissione (Giustizia) le nostre note scritte in merito ai due disegni di legge in oggetto.

Preliminarmente rileviamo come, anche a seguito di reiterate proroghe alla normativa previgente<sup>1</sup> e a svariate proposte di legge di iniziativa parlamentare<sup>2</sup>, risulti ormai improcrastinabile un intervento legislativo per la modifica del processo di abilitazione all'esercizio della professione forense, come oggi contemplato dalla Legge Professionale (2012), nonché dalla previgente disciplina attualmente in proroga<sup>3</sup>.

Riteniamo che l'attuale esame in vigore, nonché la variante modificata nel 2012<sup>4</sup>, non risultino infatti idonei a saggiare realmente la preparazione dei candidati e, per le loro modalità di

---

<sup>1</sup> Si noti come, in questo senso, a seguito di reiterate modifiche all'art. 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la previgente disciplina d'esame di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 resterà in vigore, quantomeno, sino alla sessione 2021.

<sup>2</sup> Si notino, a titolo esemplificativo, oltre alle proposte di legge in discussione C. 2334 e C. 2687, le proposte di legge S. 1906 e S. 2984 (quest'ultima afferente alla XVII Legislatura).

<sup>3</sup> Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578.

<sup>4</sup> Si veda in questo senso la nota 1.

svolgimento, attuazione e valutazione, determinino sostanziali iniquità all'interno dell'ordinamento forense<sup>5</sup>.

Condividiamo inoltre l'idea, espressa anche in sede di audizione lo scorso 12 gennaio da svariati membri della II Commissione (Giustizia), in merito alla necessità di un ripensamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01)<sup>6</sup>, anche alla luce degli annunciati interventi inerenti altri percorsi formativi e professionali<sup>7</sup>, al fine di adeguare la c.d. "filiera formativa" alle esigenze del moderno mercato del lavoro italiano di settore.

Sottolineiamo, inoltre, come le gravi problematiche relative al fenomeno del c.d. "imbuto formativo" e al ritardo nella selezione per l'accesso alla professione che, allo stato attuale, impattano in maniera aleatoria sui giovani professionisti di età compresa tra i 27 e i 30 anni (e, conseguentemente, non più nelle condizioni di riqualificarsi) impediscano, a nostro avviso, di poter concepire un percorso di riforma unitario per l'università e il tirocinio forense; ciò, considerata la situazione attuale, genererebbe infatti ritardi ed inefficienze che si ripercuoterebbero sui giovani che hanno già iniziato e/o concluso il loro percorso universitario.

Il Comitato per l'Esame d'Avvocato, considerate congiuntamente tutte le proposte contenute nei due disegni di legge in oggetto, riassume quindi di seguito i punti chiave che ritiene prioritario siano recepiti in sede di redazione di un testo condiviso.

## 1. Doppia sessione annuale.

Gli esami di abilitazione di tutte le libere professioni prevedono due sessioni d'esame ogni anno, in questo senso, l'esame d'avvocato risulta essere l'unica eccezione rilevante<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Si notino, a titolo esemplificativo, le rilevanti discrepanze territoriali tra numero di candidati presenti agli scritti e numero di candidati ammessi all'orale e/o idonei desumibili dalle statistiche pubblicate dal Consiglio Nazionale Forense, con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. A titolo esemplificativo, nel 2014 le percentuali di superamento delle prove scritte variano dal 18,92% (Distretto di Trento – Sez. Bolzano) al 66,04% (Distretto di Catania); nel 2015 le percentuali di superamento complessive dell'esame variano dal 16,61% (Distretto di Trento – Sez. Bolzano) al 62,41% (Distretto di Trieste); nel 2016 le percentuali di superamento delle prove scritte variano dal 26,57% (Distretto di Trento – Sez. Bolzano) al 65,23% (Distretto di Ancona). Si noti, ulteriormente, come con riferimento ai dati 2015 si possano rilevare numerosi casi in cui la percentuale di superamento complessiva dell'esame in alcuni distretti (i.e. Catania, con il 50,83%) sia sensibilmente maggiore della percentuale di ammessi all'orale di altri distretti (i.e. Caltanissetta, con il 23,42%).

<sup>6</sup> Si noti come, ad oggi, tale corso di laurea presenta alcuni tra i valori più bassi riscontrabili nelle statistiche AlmaLaurea con riferimento a percorsi di studio magistrali nel 2018 (i.e. età media di laurea di 26,8 anni, esperienze di studio all'estero limitate al 13,9% degli studenti, tirocini formativi curriculari limitati al 14,4% degli studenti; occupabilità a 5 anni pari al 75,2%; retribuzione media a 5 anni pari a 1.250,00 Euro mensili), in particolar modo se confrontati con percorsi di studio più professionalizzanti (si riportano per confronto i dati del corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale: età media di laurea di 26,5 anni, esperienze di studio all'estero per il 20,5% degli studenti, tirocini formativi curriculari per il 67,1% degli studenti; occupabilità a 5 anni pari al 95,6%; retribuzione media a 5 anni pari a 1.750,00 Euro mensili).

<sup>7</sup> Si vedano, tra gli altri, *Lauree abilitanti, Manfredi "così più agevole il lavoro" CDM ha approvato DDL su titoli universitari abilitanti*, ANSA, 18 ottobre 2020; e interrogazione a risposta immediata dell'On.le Manuel Tuzi al Ministro dell'Università e della Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi, in merito a *"Iniziativa volte all'introduzione di nuove lauree abilitanti all'esercizio della professione e alla semplificazione dell'attuale sistema di abilitazione"* (n. 3-01761), con replica dell'On.le Alessandro Melicchio, Camera dei Deputati, resoconto sommario dell'Assemblea, seduta n. 398, 23 settembre 2020.

<sup>8</sup> Si vedano, a titolo di esempio, gli esami di stato per l'abilitazione alle professioni di dottore commercialista, ingegnere, architetto, revisore legale dei conti, organizzati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché l'esame per l'abilitazione a consulente del lavoro, organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La previsione di una sola sessione annuale impatta gravemente sulla condizione dei praticanti avvocato, elevando l'età di ingresso dei medesimi nel "mondo del lavoro", ritardando e/o rendendo più complesso per i giovani professionisti cambiare *dominus* e/o studio legale<sup>9</sup>, piuttosto che intraprendere un percorso formativo di secondo livello, quale per esempio un *master* in Italia o all'estero<sup>10</sup>. Riteniamo quindi, in principio, tale discriminazione priva di ogni logica.

Rimediare a questo problema, sebbene forse comporterebbe qualche necessario adattamento "logistico" quantomeno per le prime sessioni, diminuirebbe fisiologicamente – una volta che il sistema sia "entrato a regime" – il numero dei candidati, rendendo ciascuna sessione d'esame ampiamente più gestibile – e di durata minore – dal punto di vista organizzativo, a beneficio, quindi, sia dei candidati sia della complessiva organizzazione delle prove.

La previsione di una doppia sessione annuale permetterebbe inoltre, anche in questo caso, di rimediare ad alcune distorsioni della concorrenza tra professionisti a cui è concessa una sola prova annuale e altri a cui ne sono concesse due<sup>11</sup>.

## **2. Riduzione del numero delle prove scritte.**

Riteniamo opportuna la modifica della prova scritta dell'esame, mediante l'eliminazione di una delle tre prove. Proponiamo quindi di optare per un esame composto da un parere (di diritto civile o penale) e da un atto giudiziale (di diritto civile, penale o amministrativo). In questo modo, la prova scritta valorizzerebbe maggiormente le competenze del candidato e, in particolare, il percorso formativo seguito dal medesimo durante il tirocinio forense, evitando che il candidato debba svolgere elaborati in materie radicalmente estranee al proprio ambito di pratica. Queste ultime, infatti, costringono – normalmente – il candidato ad una preparazione meramente funzionale al parere da redigersi in sede d'esame e, conseguentemente, completamente inutile ai fini del tirocinio forense e/o dell'attività professionale che il medesimo svolgerà una volta abilitato.

L'attuale struttura della prova scritta, inoltre, favorisce – paradossalmente – i candidati che non intendono svolgere la professione di avvocato (dovendo, invece, ottenere il titolo per partecipare a concorsi pubblici di secondo livello, ovvero i c.d. "concorristi"), nonché quelli che non hanno realmente svolto il praticantato forense (c.d. "pratica fittizia"), che dispongono, normalmente, di molto più tempo per preparare prove scritte su materie disparate rispetto a chi realmente svolge, lavorando quotidianamente, il praticantato forense.

Riteniamo strettamente necessario, inoltre, prevedere:

---

<sup>9</sup> Si noti come è prassi che il *dominus*, o lo studio legale, con il quale il praticante avvocato collabora conceda al praticante avvocato un periodo di assenza, più o meno lungo, per la preparazione della prova scritta e della prova orale; questo rende, comprensibilmente, più complesso per il praticante avvocato cambiare *dominus* e/o studio legale con l'approssimarsi di una sessione d'esame.

<sup>10</sup> Per ragioni di costi da sostenere, nonché di tempo che risulta necessario dedicare ad un'attività ulteriore rispetto a quella lavorativa ordinaria.

<sup>11</sup> Si noti, a titolo di esempio, il caso di un candidato all'esame di dottore commercialista che, dal 2019 ad oggi, potrebbe avere teoricamente sfruttato sino a 4 sessioni d'esame, mentre un candidato all'esame d'avvocato solo 1. Si tratta di professioni che, benché differenti, possono risultare su alcuni profili in concorrenza fra loro (i.e. consulenza tributaria o patrocinio innanzi la giurisdizione tributaria); una situazione simile si verifica anche in relazione alla professione di consulente del lavoro.

- a. l'obbligo di motivazione delle correzioni, quantomeno per i compiti ritenuti insufficienti, onde poter permettere al candidato che risulti insufficiente conoscere, comprendere e valutare i propri errori in funzione della ripetizione dello scritto, nonché del miglioramento delle proprie competenze professionali;
- b. la possibilità che i voti delle prove si compensino (per esempio, prevedendo una valutazione minima ai fini della sufficienza pari alla sommatoria semplice dei voti delle due prove uguale o superiore a 60); e
- c. la c.d. "ultrattività" dell'esito positivo della prova scritta, in caso di bocciatura all'orale, in quanto risulta totalmente illogico e privo di qualsiasi scopo formativo costringere il candidato a ripetere una prova già superata, così come costringere il candidato a sostenere due volte lo scritto senza mai essere stato bocciato all'orale quando, per ragioni meramente organizzative, la seconda prova venga fissata dopo la sessione scritta dell'anno successivo a quella in cui quest'ultimo ha sostenuto il primo scritto.

### **3. Revisione delle modalità di svolgimento della prova orale.**

Riteniamo opportuna una razionalizzazione della prova orale, la quale dovrebbe estrinsecarsi maggiormente nella verifica di competenze professionali acquisite durante il tirocinio, piuttosto che nella ripetizione di esami universitari già sostenuti da qualsiasi laureato in giurisprudenza.

In questo senso, le attuali sei materie inducono inoltre – spesso – i candidati a scelte "utilitaristiche" in relazione alle materie opzionali, svincolate dalla realtà del loro percorso accademico e professionale e piuttosto legate al – sensibilmente differente – carico di studio dei diversi ambiti disciplinari tra i quali risulta possibile scegliere.

Per questo motivo proponiamo di strutturare la prova orale, a parità di tempo medio di svolgimento, in quattro materie, di cui una obbligatoria (deontologia), due a scelta vincolata (una materia "di diritto sostanziale" e una materia "di diritto processuale") ed una a scelta libera. Quanto a quest'ultima, risulta sicuramente auspicabile un ampliamento delle materie disponibili, a patto che ciò sia reso effettivamente possibile dalla disponibilità di esaminatori realmente specializzati nelle medesime; al contrario, risulterebbe deleterio per il candidato e soprattutto per la qualità formativa dell'esame, sostenere un orale su materie altamente specialistiche con esaminatori non realmente specializzati nelle medesime.

Ai fini del presente paragrafo 3., alleghiamo una tabella esplicativa della proposta prova orale *sub* **Allegato A – Tabella in merito alla prova orale.**

### **4. Previsione di un compenso minimo per il praticante avvocato.**

È necessario prevedere *ex lege* l'obbligatorietà di un compenso minimo fin dal primo semestre di pratica. Allo stato attuale, l'assenza dell'obbligo di remunerare il praticante avvocato (salvo per

inapplicate disposizioni contenute nella Legge Professionale (2012)<sup>12</sup>) determina un sistema in cui, salvo rarissime eccezioni geograficamente concentrate, il praticante avvocato è un soggetto privo di capacità reddituale, pur svolgendo attività altamente qualificata.

Tale obbligo comporterebbe un fisiologico calo di fenomeni quali la c.d. “pratica fittizia”, nonché l’iscrizione alla pratica di professionisti che, nella realtà, mai intenderebbero svolgere realmente l’attività di avvocato. Costituirebbe, inoltre, un incentivo e un premio al merito e alla concorrenza, in quanto ciascun avvocato sarebbe naturalmente spinto a valutare meglio ciascun praticante con cui instaura un rapporto di collaborazione, dovendolo remunerare, e contemporaneamente si ridurrebbe il fenomeno dei molti professionisti che, per ridurre i costi dell’assistenza legale che offrono, non corrispondono alcun compenso ai praticanti avvocato, a discapito di tutti gli avvocati e degli studi legali che invece vi provvedono regolarmente.

Segnaliamo, inoltre, come la remunerazione dei praticanti avvocato (e/o di figure equivalenti) sia prevista quale obbligo, o applicata nella prassi quotidiana, in numerose economie estere comparabili con l’Italia; al fine di permettere una migliore comparazione, alleghiamo quindi alla presente la tabella *sub* **Allegato B – Tabella in merito al compenso per i praticanti avvocato.**

## **5. Utilizzo di *personal computer* per lo svolgimento delle prove scritte.**

Ci preme sottolineare come nel 2021 nessun professionista rediga atti o pareri a mano con carta e penna, da ormai decenni. Riteniamo inconcepibile che un esame di abilitazione lo preveda. Questa previsione incide infatti negativamente – e senza alcun beneficio formativo – sulla durata delle prove, sull’organizzazione logistica degli esami e delle correzioni, sulla durata delle correzioni, aumentando, inoltre, l’aleatorietà – già di per sé molto elevata – della prova per il candidato.

Segnaliamo come oggi esistano *software* tramite i quali i candidati possono aver accesso ad un mero foglio di videoscrittura, senza possibilità di navigare in *internet* ovvero consultare altro materiale. Esistono inoltre efficienti strumenti elettronici anti-copiatura, ben più efficaci di quelli analogici (i.e. “sorveglianza umana”) normalmente utilizzati durante le prove scritte, adottati già con successo da istituzioni pubbliche e private<sup>13</sup>. Tali strumenti hanno avuto, comprensibilmente, una ancora più ampia diffusione ed evoluzione nell’ultimo anno (all’estero, in alcuni casi, anche proprio con riferimento agli esami d’avvocato<sup>14</sup>).

Proponiamo infine che si sostituiscano gli attuali (e costosi) codici commentati con la possibilità per il candidato di consultare una banca dati unica messa a disposizione dal Ministero della Giustizia (eventualmente per il tramite di un editore specializzato), ottenendo così una prova molto più aderente al lavoro quotidiano dell’avvocato, molto meno aleatoria e più rapida ai fini delle

---

<sup>12</sup> Si veda, in questo senso, l’art. 41, co. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, peraltro applicabile ai soli professionisti e studi legali “privati” e non all’Avvocatura dello Stato e agli uffici legali interni di altri enti pubblici.

<sup>13</sup> In Italia, a titolo di esempio, l’esame di idoneità professionale dell’Ordine dei Giornalisti è svolto da anni mediante *personal computer*, a seguito di installazione, da parte dei candidati sul proprio PC, di un apposito *software*.

<sup>14</sup> Si vedano, in questo senso, il “*California Bar Exam 2020*” o il “*October 5-6, 2020 New York Remote Bar Exam*”.

correzioni e – quindi – con dei criteri di valutazione molto più omogenei, a beneficio della meritocrazia e della qualità della selezione dei giovani professionisti.

## **6. Modifiche alla disciplina del patrocinio sostitutivo.**

Come noto la figura del praticante avvocato abilitato, a decorrere dal 2016<sup>15</sup>, è stata ridotta a mero sostituto di udienza del proprio *dominus*. Il praticante avvocato abilitato non può più essere, infatti, inserito nel mandato difensivo sottoscritto dal cliente.

Riteniamo che l'esercizio del patrocinio sostitutivo abbia quindi perso integralmente il relativo significato formativo – e responsabilizzante – per il futuro avvocato. Consideriamo quindi necessario reintrodurre la possibilità di patrocinio in proprio per il praticante avvocato abilitato, in tutti i procedimenti civili e penali in cui, ad oggi, il medesimo è ammesso a sostituire il proprio *dominus* in udienza<sup>16</sup>. Tale modifica si dovrebbe accompagnare all'eliminazione della previsione relativa alla scadenza del periodo di patrocinio sostitutivo per il praticante avvocato abilitato<sup>17</sup>, in quanto priva di *ratio* logica.

## **7. Previsioni in merito a un'effettiva rappresentanza per i praticanti avvocato.**

Riteniamo discriminante per i praticanti avvocato e, più in generale, per le nuove generazioni, la mancanza di qualsiasi rappresentanza per i tirocinanti nelle sedi istituzionali. L'attuale ordinamento nega, infatti, ai praticanti avvocato qualsiasi voce in capitolo, anche solo a mero titolo consultivo, in merito al tirocinio forense, al periodo successivo alla conclusione del medesimo e alla regolamentazione dell'esame di abilitazione stesso.

Per queste ragioni, riteniamo sia opportuno costituire:

- a. a livello locale, una commissione paritetica tra avvocati e iscritti al registro dei praticanti, allo scopo di fornire pareri a ciascun Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con riguardo a ciascuna decisione riguardante i praticanti, monitorare periodicamente le condizioni della pratica forense e recepire le segnalazioni di condotte potenzialmente abusive; e
- b. a livello nazionale, un organismo di confronto permanente, anche in questo caso con funzione consultiva, tra i praticanti avvocato e le istituzioni forensi a livello nazionale, nonché il Ministero della Giustizia.

### **ALLEGATI:**

#### **Allegato A – Tabella in merito alla prova orale; e**

---

<sup>15</sup> Si vedano, in questo senso, l'art. 41, co. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e l'art. 9 del D.M. (Giustizia) 17 marzo 2016, n. 70.

<sup>16</sup> Ovvero tutti quelli in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore (con auspicio che il legislatore possa trovare una formulazione normativa più chiara, senza rinvii a norme di legge ormai abrogate).

<sup>17</sup> Pari a 5 anni decorrenti dalla data dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 41, co. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**Allegato B – Tabella in merito al compenso per i praticanti avvocato.**

\* \* \*

Nel rimanere a disposizione per ogni desiderato chiarimento porgiamo,

distinti saluti.

\* \* \*

**COMITATO PER L'ESAME D'AVVOCATO**

*email:* [comitato.esameavvocato@gmail.com](mailto:comitato.esameavvocato@gmail.com)

telefono: 345 57 35 425 (rif. Dott. Federico Pappalettera) – 347 65 78 803 (rif. Avv. Ruggero Barelli)

## ALLEGATO A

### TABELLA IN MERITO ALLA PROVA ORALE

\* \* \*

Materia 1 – Obbligatoria:	ordinamento e deontologia forensi.
Materia 2 – A scelta vincolata tra:	<ul style="list-style-type: none"><li>- diritto civile;</li><li>- diritto penale; o</li><li>- diritto amministrativo.</li></ul>
Materia 3 – A scelta vincolata tra:	<ul style="list-style-type: none"><li>- diritto processuale civile;</li><li>- diritto processuale penale; o</li><li>- diritto processuale amministrativo.</li></ul>
Materia 4 – A scelta tra:	<ul style="list-style-type: none"><li>- diritto civile;</li><li>- diritto penale;</li><li>- diritto amministrativo;</li><li>- diritto processuale civile;</li><li>- diritto processuale penale;</li><li>- diritto processuale amministrativo;</li><li>- diritto costituzionale;</li><li>- diritto del lavoro;</li><li>- diritto commerciale;</li><li>- diritto dell'Unione Europea;</li><li>- diritto internazionale privato;</li><li>- diritto tributario;</li><li>- diritto ecclesiastico; e</li><li>- ordinamento giudiziario e penitenziario.</li></ul> <p><b>[Nota: da valutare l'inserimento di ulteriori materie, alle condizioni indicate al paragrafo 3.]</b></p>



## ALLEGATO B

### TABELLA IN MERITO AL COMPENSO PER I PRATICANTI AVVOCATO

\* \* \*

Italia:	<ul style="list-style-type: none"><li>- il praticante avvocato non ha diritto a nessun compenso minimo;</li><li>- nessuna codificazione di un nucleo di diritti minimi (i.e. malattia) obbligatori;</li><li>- obbligo di compenso per l'attività svolta per conto dello studio (decorsi sei mesi dell'inizio del tirocinio), commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato [<b>Nota: obbligo sostanzialmente disapplicato</b>].</li></ul>
Regno Unito (Inghilterra e Galles):	<ul style="list-style-type: none"><li>- il <i>Trainee Solicitor</i> è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato, con la previsione di un contratto di lavoro e dei relativi minimi contrattuali (questi ultimi più alti nell'area di <i>Greater London</i>);</li><li>- ha, inoltre, alcuni diritti tipici di tale inquadramento, quali ferie, malattia, ecc.</li></ul>
Francia:	<ul style="list-style-type: none"><li>- lo studente, durante l'università, ha diritto a un'indennità minima per tirocini / stage di circa 546 Euro al mese;</li><li>- dopo l'università, il tirocinante è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato, con la previsione di un contratto di lavoro e dei relativi minimi contrattuali;</li><li>- ha, inoltre, alcuni diritti tipici di tale inquadramento, quali ferie, malattia, ecc.</li></ul>
Germania:	<ul style="list-style-type: none"><li>- il tirocinante riceve una borsa di studio statale variabile tra i 1.000 Euro ed i 1.300 Euro al mese;</li><li>- riceve un eventuale ulteriore compenso corrisposto dallo studio legale.</li></ul>
Spagna:	<ul style="list-style-type: none"><li>- il tirocinante non ha diritto a nessun</li></ul>

	compenso minimo.
Portogallo:	- il tirocinante non ha diritto a nessun compenso minimo.
Stati Uniti d'America (New York):	- il tirocinante non ha diritto a nessun compenso minimo; - gli studi legali corrispondono normalmente un compenso a tutti i collaboratori; - il compenso medio di base per i giovani professionisti è pari a circa 160.000 Dollari l'anno.
Belgio (area di lingua francese):	- il tirocinante è inquadrato quale lavoratore autonomo; - nell'ambito di tale rapporto di lavoro sussistono comunque l'obbligo di contrattualizzazione scritta e l'obbligo di corresponsione di un compenso minimo.
Polonia:	- il tirocinante può essere inquadrato sia come lavoratore subordinato che come lavoratore autonomo; - in caso sia inquadrato come lavoratore autonomo, non sussiste un compenso minimo obbligatorio; - il compenso viene, tuttavia, corrisposto nella quasi totalità dei casi.
Austria:	- dopo l'università il tirocinante è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato, con la previsione di un contratto di lavoro e dei relativi minimi contrattuali; - ha, inoltre, alcuni diritti tipici di tale inquadramento, quali ferie, malattia, ecc.
Repubblica Ceca:	- dopo l'università il tirocinante è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato, con la previsione di un contratto di lavoro scritto e autorizzato dal competente ordine degli avvocati; - ha, inoltre, alcuni diritti tipici di tale inquadramento, quali ferie, malattia, ecc.; - non è previsto un compenso minimo, ma

	sono applicabili i minimi salariali orari generalmente previsti dalla legislazione nazionale sul lavoro.
--	--